



## RIFERIMENTI

- D.I. del 9 maggio 2025

+39.0541.626348  
 info@studiotorroni.com  
 Via Emilia n. 3009  
 Santarcangelo (RN)

## IN SINTESI

→ Con i **Decreti Interministeriali n. 66 e 67/2025** sono stati definiti i criteri applicativi dei nuovi esoneri contributivi **Bonus Giovani** e **Bonus Donne**, previsti dal DL n. 60/2024 per favorire l'occupazione stabile di **giovani under 35** e di **donne in condizioni svantaggiate**. Per entrambe le misure sarà necessario inviare domanda all'INPS in via telematica, secondo modalità e scadenze che saranno rese note dall'Istituto con apposite istruzioni operative. In attesa di tali indicazioni, si analizzano di seguito le disposizioni contenute nel D.I. del 9 maggio 2025.

## BONUS "DONNE"

### SOGGETTI INTERESSATI

Il decreto attuativo disciplina l'incentivo con un triplice regime e specifiche condizioni applicative. In particolare, è prevista una riduzione contributiva nella misura del 100% della contribuzione posta a carico del datore di lavoro nel caso di assunzione a tempo indeterminato di donne di qualunque età:

- **prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti** (in tale caso, l'esonero spetta per le assunzioni decorrenti dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, per un periodo massimo di 24 mesi);
- **prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nelle Regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno**, che comprende le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (in tale caso, l'esonero spetta, dopo aver inoltrato domanda all'INPS, per le assunzioni decorrenti dal 31 gennaio 2025 (autorizzazione della Commissione Europea) al 31 dicembre 2025, per un periodo massimo di 24 mesi);
- **con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'elevata disparità occupazionale di genere** (aree caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna: art. 2, punto 4), lettera f), Regolamento UE n. 651/2014). Le aree sono individuate annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (in tale caso, l'esonero spetta per le assunzioni decorrenti dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, per un periodo massimo di 12 mesi.).

Il "Bonus Donne" **non si applica ai rapporti di apprendistato e di lavoro domestico**. Sono **esclusi** dall'applicazione del beneficio **i soggetti che soddisfano i requisiti di "impresa in difficoltà"** di cui al punto 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché **i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare** in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 46 della Legge n. 234/2012.

## MISURA E DURATA

L'incentivo:

- consiste **nell'esonero** dal versamento del **100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di **importo pari a 650 euro** su base mensile per ciascuna lavoratrice;
- spetta nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero è riconosciuto per un periodo **massimo di 24 mesi**.

Come anticipato, ai datori di lavoro privati che assumono donne occupate nelle professioni o settori **con un'elevata disparità occupazionale di genere** di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del Regolamento (UE) n. 2014/651, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'esonero spetta per un periodo massimo di 12 mesi.

## CUMULABILITA'

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (ex art. 4, D.Lgs. n. 216/2023).

## CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO

La fruizione dell'esonero è subordinata al rispetto:

- del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Ciò significa che trova applicazione la disciplina del "**de minimis**", eccetto che per il beneficio "speciale" per l'**area ZES** che è invece subordinato alla **preventiva autorizzazione** da parte della Commissione europea, prevista dalla Decisione C (2025) 649 final del **31 gennaio 2025**;
- delle condizioni di cui all'articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006 (regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali);
- dei principi generali indicati nell'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015.

In particolare, il beneficio "speciale" per l'**area ZES** spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, **non** hanno proceduto a **licenziamenti individuali** per **giustificato motivo oggettivo** ovvero a **licenziamenti collettivi** (Legge n. 223/1991) nella medesima unità produttiva. Comporta la revoca dell'esonero, con recupero del beneficio già fruito, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del lavoratore con l'esonero, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata.

L'assunzione della lavoratrice svantaggiata, al fine della concessione dei benefici, deve costituire **un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei 12 mesi precedenti**.

In pratica, l'incentivo spetta se l'assunzione realizza:

- un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato,
- rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.

L'incremento occupazionale netto deve essere calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

## BONUS "GIOVANI"

### SOGGETTI INTERESSATI

Ai datori di lavoro privati che **assumono/trasformano personale non dirigenziale**:

- **a tempo indeterminato,**
- **dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025,**

è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico relativamente ai **dipendenti** che, alla **data di assunzione/trasformazione**, non abbiano **compiuto 35 anni** e **non** siano mai stati **occupati a tempo indeterminato**.

La richiesta del Bonus valida per tutto il territorio **nazionale** è **"svincolata"** da quella "speciale" per l'area ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). Pertanto:

- i datori di lavoro privati che abbiano assunto/trasformato a tempo indeterminato dipendenti under 35 **dal 1° settembre 2024** possono accedere al beneficio di **massimo 500 euro mensili**;
- per i contratti nella **Zona Economica Speciale**, l'esonero maggiorato (pari ad un massimo di **650 euro mensili**) segue invece la **disciplina europea** che prevede la possibilità di effettuare la **domanda** dell'incentivo **dopo l'autorizzazione della Commissione Europea** (approvata in data 31 gennaio 2025) e ne definisce rigidamente l'iter.

L'esonero spetta altresì:

- anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di **apprendistato non proseguito** come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- con riferimento ai soggetti che alla data di assunzione siano stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un **diverso datore di lavoro** che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in esame.

Il "Bonus Giovani" **non si applica ai rapporti di apprendistato e di lavoro domestico**. Sono esclusi dall'applicazione del beneficio i soggetti che soddisfano i requisiti di **"impresa in difficoltà"** di cui al punto 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 46 della Legge n. 234/2012.

## MISURA E DURATA

L'incentivo:

- **consiste nell'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore;
- **spetta, nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027**, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero è riconosciuto per un periodo **massimo di 24 mesi**.

Come anticipato, ai datori di lavoro privati che assumono donne occupate nelle professioni o settori **con un'elevata disparità occupazionale di genere** di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del Regolamento (UE) n. 2014/651, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'esonero spetta per un periodo massimo di 12 mesi.

Ai datori di lavoro privati che, **dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della Commissione europea), e comunque dopo la richiesta all'INPS**, e fino al 31 dicembre 2025, assumono lavoratori **con sede di lavoro effettiva**, presso la quale il **lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna** (c.d. area ZES), l'esonero spetta nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore, e comunque nei limiti della spesa autorizzata, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.

L'ammontare dell'agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali.

L'esonero "Bonus Giovani" è riconosciuto per un **periodo massimo di 24 mesi**.

## CUMULABILITA'

L'esonero **non è cumulabile** con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è **compatibile**, senza alcuna riduzione, con la **maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni** (ex art. 4, D.Lgs. n. 216/2023).

**CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO**

La fruizione dell'esonero è subordinata al rispetto:

- delle condizioni di cui all'articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006 (regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali);
- dei principi generali indicati nell'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015.

In particolare, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a **licenziamenti individuali** per **giustificato motivo oggettivo** ovvero a **licenziamenti collettivi** (Legge n. 223/1991) nella medesima unità operativa o produttiva.

Comporta la **revoca** dell'esonero, con recupero del beneficio già fruito, il **licenziamento** per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del lavoratore con l'esonero, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata.

**Lo Studio, in particolare l'Area Lavoro, rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti o richiesta di informazioni.**

**Cordiali saluti**